SENTENZA N. 92/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n° **68383/PM** del registro di Segreteria, sul ricorso in riassunzione del precedente ricorso iscritto al n. 24922/M, presentato in data 14/11/2016 dal signor **(omissis)**, nato a (omissis)rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulio Guarnacci (PEC avv.giulioguarnacci@legalmail.it) e Maria Teresa Fonzi (PEC mariateresafonzi@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla Via Zara n. 13;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Assenti le parti alla pubblica udienza del 7 marzo 2025;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 24922, riassunto con l'atto che ha instaurato l'odierno giudizio n. 68383/PM, il signor (omissis), marò in congedo dal 4/12/1980, ha impugnato il Decreto n. 166 del 3/6/1982, pos. N. 914449, con il quale il Ministero della Difesa ha rigettato la richiesta, pervenuta in data 16/6/1981, di pensione privilegiata per infermità epatica.

Il Ministero della Difesa, con nota depositata il 5/3/1998, ha evidenziato che il gravato provvedimento è stato assunto in conformità al parere di non

dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità, reso dalla C.M.O. di Roma in data 3/12/1980, n. 611.

Con ordinanza n. 40/99 del 12/5/1999, questa Sezione Giurisdizionale ha chiesto un parere tecnico alla C.M.O. dell'Ospedale militare di Caserta, la quale si è pronunciata per la non dipendenza da causa di servizio della diagnosticata infermità epatica (verbale n. 3703 del 15 marzo 2001).

Con nota depositata il 20/5/2009, il Ministero della Difesa, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha eccepito l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, proponendo, in via gradata, eccezione di prescrizione quinquennale.

Con ulteriore atto del 20/7/2012, ritualmente notificato al Ministero della Difesa e depositato il 13/9/2012, il ricorrente ha presentato istanza di riassunzione del giudizio, interrotto per effetto della morte dell'Avv. Antonio Fonzi, per il tramite dei nuovi difensori Avv.ti Maria Teresa Fonzi e Giulio Guarnacci, nominati con il medesimo atto.

Con memoria difensiva depositata il 24/9/2012, riportante in allegato una consulenza medico-legale di parte, la difesa del ricorrente ha insistito per la concessione di trattamento pensionistico privilegiato di 7^ ctg Tab. A vitalizia, con oneri accessori.

Con sentenza n. 227/2013 resa in ordine al giudizio n. 24922, questa Sezione dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di riassunzione, per difetto di prova della avvenuta notifica dell'istanza medesima all'Amministrazione convenuta in data anteriore al suo deposito presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale.

Con sentenza n. 837/2016 della Sez. II d'Appello, a seguito dell'impugnazione della predetta pronuncia, il giudice di secondo grado ha accolto l'appello e

riformato la gravata decisione, rimettendo gli atti a questa Sezione *"affinché si pronunzi nel merito della controversia"*.

Da ciò, l'odierna riassunzione con cui, riepilogata la vicenda processuale all'origine del giudizio oggi in discussione e richiamate le argomentazioni medico-legali del Dott. Calandriello per accertare (questo il *thema decidendum*) la dipendenza da causa di servizio della infermità "epatopatia cronica attiva HBV correlata" sofferta dal signor (omissis) si conclude per *"l'accoglimento delle conclusioni già formulate e contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, e nei precedenti scritti difensivi, con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità <epatopatia cronica attiva HBV correlata> -sotto il profilo della concausa preponderante- sofferta dal ricorrente e con la concessione di trattamento pensionistico privilegiato di 7^ ctg. Tab. A vitalizia, a decorrere dal congedo (avvenuto il 03.12.1980), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi con le decorrenze e le modalità di calcolo e cumulo di cui alla sentenza delle SS.RR. n. 6/2008/QM"*.

Il 23/9/2020 parte attrice ha depositato nota integrativa a difesa, in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando brevemente gli atti che deporrebbero a favore di un positivo esito della controversia.

Con relazione difensiva e di costituzione in giudizio pervenuta il 29/9/2020, il Ministero della Difesa ha contestato *funditus* la pretesa attorea, richiamando il quadro normativo di riferimento e ricostruendo il contenuto degli atti di causa, per concludere, vista la rappresentata mancanza di supporto probatorio a sostegno della pretesa pensionistica dedotta in giudizio, per il rigetto del ricorso e, in mero subordine, per l'attribuzione degli eventuali oneri accessori spettanti sui ratei pensionistici arretrati eventualmente dovuti sulla base dei criteri fissati

dalla Sentenza n. 10/2002/QM come interpretata dalla Sentenza n. 6/2008/QM, entrambe rese dalle SS.RR. di questa Corte.

Stante la natura squisitamente medico-legale della questione di merito dedotta in giudizio, con ordinanza n. 139/2020, pubblicata il 15/10/2020, si è stabilito di acquisire motivato parere della SEZIONE SPECIALE DEL COLLEGIO MEDICO-LEGALE ISTITUITA PRESSO LA CORTE DEI CONTI con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

1. se possa ritenersi che l'infermità "Epatopatia cronica attiva HBV correlata", diagnosticata a (omissis) dalla C.M.O. dell'Infermeria Autonoma M.M. di Roma con Verbale n. 611 del 3/12/1980, sia dipendente da causa di servizio;

2. quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza.

In data 14/1/2021 è pervenuto alla Sezione il richiesto parere, in cui il C.T.U. incaricato si è espresso negativamente in ordine al primo dei sottoposti quesiti, con conseguente decadenza del secondo.

In data 25/10/2022 è pervenuta nota del difensore del ricorrente in cui si dichiara che *"il ricorrente Buono (omissis) è deceduto in data 28/6/2021, come da certificato di morte rilasciato dal Comune di Casavatore, che allega"*; nella medesima nota, si chiede pertanto *"che il giudizio sia dichiarato interrotto ai sensi e per gli effetti degli artt. 108 c.g.c. e 300 c.p.c.".*

Con ordinanza n. 213/2022, pubblicata il 17/11/2022, è stata dichiarata, ai sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C., l'interruzione del giudizio per decesso del ricorrente, a decorrere data di comunicazione dell'evento datata 25/10/2022, con obbligo di riassunzione del medesimo giudizio entro tre mesi da tale data.

La riassunzione in parola non è avvenuta. In questo stato la causa è stata posta in decisione come da dispositivo depositato in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A norma dell'art. 108, comma 2°, del codice di giustizia contabile *"quando alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti"* e che, secondo la previsione del comma 3° del medesimo art. 108 C.G.C., *"il processo è interrotto dal momento di tale dichiarazione o notificazione, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione"*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 109 C.G.C., comma 6°, *"Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue"*.

Nel caso di specie, il processo non è stato riassunto dagli aventi causa del ricorrente deceduto né gli stessi si sono costituiti volontariamente in giudizio, né entro il termine stabilito con l'ordinanza n. 213/2022 citata in premessa né successivamente. Di conseguenza, il processo va dichiarato estinto; nell'ipotesi in questione non vi è luogo alla regolazione delle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 111, comma 8, C.G.C.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA ESTINTO, ai sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C., il giudizio n. 68383/PM.

Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 7 marzo 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10.03.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)